



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 27 marzo 2007
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2015
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 3 luglio 2020**

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello – Presupposti e legittimazione
- Art. 10-bis – Istanza di interpello
- Art. 10-ter – Procedimento e risposta all'interpello
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 – Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 14 – Autotutela
- Art. 15 – Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Limiti di minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 20 - Sospensione o differimento dei versamenti
- Art. 21 – Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 - Norme finali
- Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. Ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, in conformità ai principi adottati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
4. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
5. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
6. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per le quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando l'albo pretorio, i canali di informazione elettronici e, se possibile, gli strumenti di informazione locale.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque da prestazioni aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in conformità alla legge.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Il presente regolamento disciplina ciascun tipo di entrata, qualora non sia adottato uno specifico regolamento, il quale deve in ogni caso risultare compatibile con i principi generali stabiliti nel presente atto.

2. Le norme contenute nei regolamenti comunali sulle singole tipologie di entrata hanno carattere speciale e, pertanto, prevalgono su quelle del presente regolamento ove vengano a disciplinare la medesima fattispecie.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, sono deliberate dal Consiglio comunale.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente.

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1-bis dell'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari responsabili del tributo nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.
2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
 - f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;
 - g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
 - i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile che riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatorio, qualora ravvisi elementi di incertezza rilevanti ai fini dell'accertamento della fattispecie, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, può invitare il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dell'invito.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, può predisporre un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'obbligatorietà dello svolgimento di tali attività e delle risorse personali e strumentali disponibili.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio o verifica dei titoli abilitativi all'esercizio di attività in materia di edilizia, nonché in materia di attività economiche, di rilascio di certificati di agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con periodicità mensile.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di mettere a disposizione o divulgare, agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10

Diritto di interpello – Presupposti e legittimazione

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia:
 - a) la portata di una disposizione tributaria, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima (interpello ordinario); non sussiste obiettiva incertezza qualora il Comune abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata da contribuente mediante atti – quali circolari, istruzioni, ecc. – pubblicati sul sito *internet* istituzionale;
 - b) l'ambito di applicazione ad una specifica fattispecie della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente (interpello antiabuso).
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Legittimati a proporre l'istanza di interpello sono il contribuente oppure i soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. A tali fini, non assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta, espressa o tacita, fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 10-ter, commi 4 e 5.

Art. 10-bis

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, fatta pervenire al protocollo del Comune anche a mezzo di plico raccomandato o di posta elettronica certificata, deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale rappresentante o domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) l'indicazione del tipo di istanza (per interpello ordinario o per interpello antiabuso);

- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e specificamente indicata la documentazione in possesso del Comune che si ritenga utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e c);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di questionari;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 10-ter

Procedimento e risposta all'interpello

1. Il Comune risponde all'istanza di interpello ordinario di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) entro novanta giorni ed all'istanza di interpello antiabuso, di cui alla lettera b) della medesima disposizione, entro centoventi giorni.

2. La risposta, scritta e motivata, è comunicata al contribuente, entro i termini di cui al comma 1, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza, sempre che la stessa non debba essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, o sulla base dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma

restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

4. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

5. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera e), non pervenga entro il termine di cui al precedente comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

6. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

7. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

8. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti ed alla contestazione od irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie il Comune procede secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, al titolo II decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come disposto dall'art. 1, comma 792, lettera f), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

3. Il comune, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. I poteri di cui al comma 3 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

5. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

6. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

7. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997. Per le entrate aventi natura patrimoniale applica i principi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sull'ammontare dell'entrata né sulla attività di accertamento del Comune.

3. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata al Responsabile del servizio tributi o ad altri dipendenti del Comune delegati dal Sindaco, salvo che la legge non attribuisca il potere di assistenza direttamente in capo al funzionario responsabile del tributo.

2. Il reclamo prodotto dal ricorso presentato innanzi alla Commissione tributaria e l'eventuale proposta di mediazione ivi contenuta, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono assegnati all'ufficio, al servizio od alla struttura individuati dalla Giunta comunale con propria deliberazione, designando, ove l'organizzazione dell'ente e le professionalità presenti al suo interno lo consentano, una struttura autonoma e distinta da quella che ha curato l'istruttoria dell'atto impugnato. In caso di mancata o sopravvenuta inefficacia della designazione, il reclamo e l'eventuale proposta di mediazione sono assegnati al funzionario responsabile del servizio tributi.

3. Il Responsabile della fase di reclamo-mediazione, al fine di assumere le proprie determinazioni sul reclamo e sull'eventuale proposta di mediazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso:

- a) acquisisce dall'ufficio tributi comunale tutte le informazioni, gli atti ed i documenti ritenuti necessari;
- b) può richiedere al ricorrente chiarimenti, informazioni e documenti;
- c) può convocare il ricorrente per un'audizione dello stesso.

4. Il Responsabile della fase di reclamo-mediazione, compiuta l'attività istruttoria ritenuta opportuna, comunica al ricorrente, di regola all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel ricorso, le proprie determinazioni in ordine al reclamo ed alla proposta di mediazione, formulando d'ufficio una propria proposta allorquando l'eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell'azione amministrativa, soprattutto nelle materie che possono essere oggetto di accertamento con adesione, facciano ritenere opportuno addivenire ad una soluzione concordata della controversia.

5. La comunicazione delle determinazioni di cui al comma 4 avviene entro novanta giorni dalla notificazione del ricorso e, ove contengano una proposta di mediazione dell'ufficio, in termine congruo affinché il contribuente possa valutare se aderire alla proposta o proseguire nel ricorso.

Art. 14

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel

rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) al riesame ed alla revoca od alla rettifica di provvedimenti che, per ragioni di rilevante interesse pubblico, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

2. Il provvedimento di annullamento, riesame, rettifica o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione non può trovare applicazione:

- a) nel caso di avvisi di liquidazione, per omesso od insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, essendo il tributo quantificato sulla base della rendita catastale o della superficie,
- b) all'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento;
- c) a tutti quei casi in cui non vi sia materia contendibile con riguardo ad elementi fattuali suscettibili di valutazione estimativa.

2. L'istanza presentata nei casi in cui l'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione è dichiarata inammissibile. L'inammissibilità è prontamente comunicata al contribuente.

3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto della legge e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.
3. Ove possibile, sono recapitati al domicilio dei soggetti debitori, anche per via telematica, modelli precompilati di versamento.
4. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
5. I soggetti debitori, inclusi i contribuenti, possono compensare le somme che vantano a credito con quelle dovute al comune, purché sia intervenuto riconoscimento espresso, da parte del comune, dell'esigibilità delle predette somme a credito e che la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del proprio debito.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute afferenti le entrate tributarie deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute relativamente alle entrate patrimoniali deve essere richiesto entro il termine di prescrizione, se non diversamente stabilito dalla legge.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti dalla legge in generale o dalle specifiche disposizioni che disciplinano le singole tipologie di entrata.

Art. 18

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove affidata all'agente della riscossione. Qualora sia svolta direttamente dal Comune o sia affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le procedure di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in conformità a quanto stabilito dal comma 792, lettera f), e dal comma 804 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi, titolo esecutivo della pretesa, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che il regolamento che disciplina la singola entrata non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore a 12,00 euro.

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 20

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e di natura patrimoniale possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o debitori, oppure per determinate categorie di essi, in caso di calamità, emergenze o particolari situazioni di disagio economico.

Art. 21

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Il responsabile del servizio competente a riscuotere l'entrata, su richiesta del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per crediti certi, liquidi ed esigibili, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

2. Può essere altresì accordata la sospensione della riscossione sino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento in rate mensili, l'ultima della quale avente scadenza non oltre 72 mesi dalla data del provvedimento che accorda la temporanea sospensione della riscossione e la contestuale rateizzazione del debito.

3. Il numero delle rate è determinato, entro il limite di cui al comma 1, tenendo conto sia delle documentate condizioni di difficoltà del debitore, sia dell'ammontare complessivo del debito da rateizzare, osservando, di regola, i seguenti criteri:

- a) importi sino a 1.000,00 euro, fino a 6 rate mensili;
- b) importi da 1.000,01 a 6.000,00 euro, da 6 a 30 rate mensili;

- c) importi da 6.000,01 a 25.000,00 euro, da 30 a 54 rate mensili;
- d) importi superiori a 25.000,00 euro, da 54 a 72 rate.

4. A richiesta del soggetto debitore, le rate possono avere periodicità bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale. La diversa periodicità non deve comportare una durata del piano di rateizzazione maggiore di quella che si otterrebbe dall'applicazione, con cadenza mensile delle rate, dei criteri di cui al comma 3.

5. Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione, salvo che il soggetto debitore non abbia richiesto che la scadenza fosse fissata in un giorno diverso.

6. Se l'importo è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento dei benefici di cui ai precedenti commi può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a prima richiesta.

7. Nel caso di somme oggetto di accertamento tributario, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine per il pagamento indicato negli avvisi notificati al contribuente, al fine di usufruire dell'eventuale beneficio della riduzione delle sanzioni per adesione. Se la richiesta è presentata prima dello spirare del termine per l'impugnazione del provvedimento, la richiesta è subordinata alla dichiarazione di acquiescenza all'accertamento.

8. In caso di comprovato peggioramento della propria situazione di difficoltà, il debitore che non sia stato dichiarato decaduto dal beneficio della rateizzazione, può chiedere la proroga della dilazione del pagamento. La proroga è concessa, una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque entro il limite massimo di 72 mesi. La proroga può avvenire mediante temporanea sospensione del pagamento delle rate e successiva posticipazione delle relative date di scadenza, oppure mediante rideterminazione del numero e dell'ammontare delle rate necessarie ad estinguere il debito residuo.

9. Per i presupposti e gli effetti della decadenza dal beneficio della dilazione si fa rinvio all'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, se il fideiussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fideiussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il responsabile del servizio competente per l'entrata od il concessionario possono procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso titolo esecutivo o ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

11. In caso di dilazione, anche rateale, dei pagamenti, sulle somme dovute vengono applicati gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento. E' fatta salva la diversa misura degli interessi previsti per la dilazione e la rateizzazione che fosse prevista per carichi tributari.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.